

## COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 31748/UP del 21/12/2023.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2019/2021. MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 5/10/2011 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.

Il giorno giovedì 21/12/2023, alle ore 10,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL - IGOR DE BELLI  
CISL - DONDEYNAB JEAN  
SAVT - \_\_\_\_\_  
DIRVA - ANTONIO POLLANO  
FIALP SIVDER - PASQUAIDIO MASSIMO

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL - IGOR DE BELLI - SILVIA GRANI  
CISL/FP - CHIDRA PASQUAIDIO  
SAVT/FP - MAURO CRETIER ROSITA GUIDO  
DIRVA - ANTONIO POLLANO  
FIALP SIVDER - PASQUAIDIO MASSIMO

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 18/12/2023 n. 1531 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2019/2021. Modifica e integrazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo

livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011 e successive disposizioni contrattuali.

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 18/12/2023 n. 1531 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.


Il Presidente  
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali  
(Ornella BADERY)

Confederazioni Sindacali:

CGIL \_\_\_\_\_  
CISL \_\_\_\_\_  
SAVT \_\_\_\_\_  
DIRVA \_\_\_\_\_  
FIALP SIVDER \_\_\_\_\_

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL \_\_\_\_\_  
CISL/FP \_\_\_\_\_  
SAVT/FP \_\_\_\_\_  
DIRVA \_\_\_\_\_  
FIALP SIVDER \_\_\_\_\_



ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2019/2021. MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 5/10/2011 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI.

INDICE

Art. 1.....	4
(Campo di applicazione) .....	4
Art. 2.....	4
(Durata, decorrenza e tempi di applicazione del contratto) .....	4
Art. 3.....	5
(Sostituzione dell'articolo 003 (Obiettivi e strumenti) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta).....	5
Art. 4.....	6
(Sostituzione dell'articolo 004 (Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi di settore e decentrati) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) .....	6
Art. 5.....	7
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 005 (Contrattazione collettiva di settore e decentrata) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) .....	7
Art. 6.....	8
(Sostituzione dell'articolo 006 (Informazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta).....	8
Art. 7.....	8
(Suppressione dell'articolo 007 (Concertazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) .....	8
Art. 8.....	9
(Suppressione dell'articolo 008 (Consultazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta) .....	9
Art. 9.....	9
(Suppressione del comma 3 dell'articolo 010 (Clausole di raffreddamento) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.) .....	9
Art. 10.....	9
(Confronto) .....	9
Art. 11.....	9

(Deleghe sindacali).....	9
Art. 12.....	10
(Sostituzione dell'articolo 013 (Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta).....	10
Art. 13.....	10
(Sostituzione dell'articolo 014 (Composizione delle delegazioni) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	10
Art. 14.....	11
(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 018 (Revoca degli incarichi) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	11
Art. 15.....	11
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 020 (Incarichi aggiuntivi) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	11
Art. 16.....	12
(Sostituzione dei commi 4, 8, 9, 11 e 12 dell'art. 032 (Ferie e festività) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	12
Art. 17.....	13
(Ferie e riposi solidali).....	13
Art. 18.....	13
(Unioni civili).....	13
Art. 19.....	14
(Sostituzione dell'articolo 038 (Assenze retribuite) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	14
Art. 20.....	15
(Sostituzione dell'articolo 039 (Congedi dei genitori) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	15
Art. 21.....	16
(Sostituzione dell'articolo 040 (Assenze per malattia) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	16
Art. 22.....	18
(Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita).....	18
Art. 23.....	18
(Sostituzione dell'articolo 041 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	18

Art. 24.....	19
(Sostituzione dell'articolo 057 (Stipendio tabellare) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	19
Art. 25.....	19
(Sostituzione dell'articolo 058 (Effetti dei nuovi trattamenti economici) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.) .....	19
(Effetti dei nuovi trattamenti economici) .....	20
Art. 26.....	20
(Sostituzione dei commi 2, 3 dell'articolo 061 (Retribuzione di posizione dei segretari dei Comuni e delle Comunità Montane) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.) .....	20
Art.27.....	20
(Sostituzione dell'articolo 062 (Retribuzione di risultato e ripartizione ed utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di cui all'articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.) .....	20
Art.28.....	21
(Sostituzione dell'articolo 064 (Bilinguismo) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.) .....	21
Art.29.....	22
(Sostituzione dell'articolo 065 (Casinò) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.) .....	22
Art. 30.....	22
(Sostituzione dell'articolo 067 (Onnicomprensività) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.).....	22
Art. 31.....	22
(Welfare integrativo).....	22
Art. 32.....	23
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 068 (Previdenza complementare) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.) .....	23
Art. 33.....	23
(Proroga e sospensione del contratto).....	23

**Art. 1**  
**(Campo di applicazione)**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale", nel prosieguo identificata anche come "L.R. n. 22/2010" che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro.

**Art. 2**  
**(Durata, decorrenza e tempi di applicazione del contratto)**

2. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico e giuridico 2019/2021.
3. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale.
4. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
5. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
6. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta, da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
7. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sindacali sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e conflittuali.
8. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti da ciascun ente per il rinnovo contrattuale.
9. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dirigenti del comparto unico regionale un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.

10. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S. e sottoscritte dallo stesso nonché dalle parti sociali rappresentative.
11. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

### **Art. 3**

#### **(Sostituzione dell'articolo 003 (Obiettivi e strumenti) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta)**

1. L'articolo 003 (Obiettivi e strumenti) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### **“Art. 003 (Obiettivi e strumenti)**

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
  - a) si attua il contemperamento:
    - della missione di servizio pubblico degli enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
    - dell'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla crescita professionale ed all'aggiornamento del personale;
  - b) si migliora la qualità delle decisioni assunte;
  - c) si sostengono i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
2. I predetti obiettivi comportano la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile che si articola nei seguenti modelli relazionali:
  - a) contrattazione collettiva a livello di comparto regionale;
  - b) contrattazione di settore sulle materie e con le modalità indicate dal contratto nelle seguenti aree:
    - b1) Amministrazione Regionale;
    - b2) Enti Locali disciplinati dalla L.R. 54/98;
    - b3) Altri Enti di cui all'art. 001 (Campo di applicazione e obiettivi) non compresi nei punti b1) e b2);
  - c) contrattazione decentrata a livello di singolo Ente o di ambito nelle materie e con le modalità indicate dal contratto;
  - d) interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell'art. 51 della L.R. n. 22/2010;
  - e) informazione;

- f) confronto.
3. I soggetti sindacali abilitati alla contrattazione collettiva a livello di comparto regionale sono quelli di cui alla Legge regionale n. 22/2010.
  4. È istituito presso il C.R.R.S. (Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.”

#### **Art. 4**

#### **(Sostituzione dell'articolo 004 (Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi di settore e decentrati) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta)**

1. L'articolo 004 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### “Art. 004

(Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi di settore e decentrati)

1. I contratti collettivi di settore e decentrati hanno la stessa durata dei contratti di primo livello e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
2. Le Amministrazioni provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.14 (Composizione delle delegazioni) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva di settore e decentrata con i vincoli di bilancio e/o di spesa contrattuale complessiva e la relativa certificazione degli oneri sono effettuate in conformità ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 47 della L.R. n. 22/2010. In caso di rilievi da parte degli organismi di verifica, la trattativa deve essere ripresa entro 10 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo competente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.  
L'accordo definitivo è trasmesso al CRRS, a cura degli enti di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. n. 22/2010 o dei loro organismi rappresentativi, per via telematica, entro i 5 giorni successivi alla sottoscrizione.
4. I contratti collettivi di settore e decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi di

settore e decentrati.

5. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione; decorso il termine anzidetto gli enti e gli ambiti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 6 della legge regionale n. 22/2010, procedere ad autonome determinazioni che devono essere trasmesse prima dell'applicazione al CRRS secondo le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 11 della stessa legge regionale. Il CRRS qualora rilevi disposizioni in contrasto con le norme contrattuali di primo livello le segnala all'ente o agli ambiti e, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali rappresentative e richiede la ripresa della trattativa che deve, a sua volta, concludersi entro venti giorni dalla prima convocazione da effettuare entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni del CRRS. Il completamento di detta procedura esaurisce il procedimento di cui al sopracitato articolo 47, comma 6.
6. La verifica sul contratto decentrato, corredato dei documenti previsti dall'articolo 47, comma 11, della L.R. n. 22/2010, circa la coerenza ed il rispetto dei criteri e limiti imposti dal contratto collettivo di comparto, viene effettuata dal CRRS secondo le modalità previste dal citato articolo 47, comma 11 della L.R. n. 22/2010."

#### **Art. 5**

**(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 005 (Contrattazione collettiva di settore e decentrata) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta)**

Il comma 1 dell'articolo 005 (Contrattazione collettiva di settore e decentrata) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

- "1. La contrattazione collettiva di settore e decentrata si svolge sulle seguenti materie:
- a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
  - c) criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo;
  - d) pari opportunità, anche per le finalità del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), secondo le previsioni dell'art. 9;
  - e) criteri generali riguardanti le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti."

**Art. 6**  
**(Sostituzione dell'articolo 006 (Informazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta)**

1. L'articolo 006 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

**“Art. 006**  
**(Informazione)**

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'articolo 013 di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione le seguenti materie oggetto:
  - a) criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
  - b) criteri e modalità generali per la disciplina degli effetti economici derivanti dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione inferiore a quella connessa al precedente incarico, come previsto dall'art. 018 (Revoca degli incarichi);
  - c) criteri generali relativi alle modalità di combinazione, integrazione e ponderazione dei fattori per l'erogazione della retribuzione di risultato;
  - d) criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai termini di adempimento della valutazione medesima;
  - e) criteri generali per la tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
  - f) criteri generali relativi alle condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  - g) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale.
5. Preventivamente all'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro l'informazione è facoltativa.”

**Art. 7**  
**(Suppressione dell'articolo 007 (Concertazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta)**

1. L'articolo 007 (Concertazione) del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo

livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è soppresso.

#### **Art. 8**

**(Soppressione dell'articolo 008 (Consultazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta)**

1. L'articolo 008 (Consultazione) del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è soppresso.

#### **Art. 9**

**(Soppressione del comma 3 dell'articolo 010 (Clausole di raffreddamento) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. Il comma 3 dell'articolo 010 (Clausole di raffreddamento) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è soppresso.

#### **Art. 10**

**(Confronto)**

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui alla L.R. n. 22/2010 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che gli enti intendono adottare.
2. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all'articolo 012 le materie di cui all'articolo 006 (Informazione).
3. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, enti e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dagli enti contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

#### **Art. 11**

**(Deleghe sindacali)**

1. Gli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. 22/2010 si adeguano ai seguenti principi:
  - a) i dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione sindacale

da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale interessata;

- b) la delega ha effetto ai fini della trattenuta sindacale, dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione all'amministrazione competente;
  - c) il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto economico della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa o dalla data successiva indicata dal dirigente;
  - d) le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo le modalità concordate con l'amministrazione;
  - e) le amministrazioni trasmettono, con cadenza almeno trimestrale, l'elenco degli iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali con indicazione del nominativo e della trattenuta sindacale operata;
  - f) le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
2. Tali principi decorrono a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.

#### **Art. 12**

**(Sostituzione dell'articolo 013 (Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta)**

1. L'articolo 013 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### **"Art. 013**

**(Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro)**

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali di cui alla L.R. 22/2010 - articoli 55 e 76, comma 7 - ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative di categoria firmatarie del presente accordo."

#### **Art. 13**

**(Sostituzione dell'articolo 014 (Composizione delle delegazioni) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 014 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### **"Art. 014**

**(Composizione delle delegazioni)**

1. Le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative di settore sono costituite per ciascun settore dagli Enti appartenenti allo stesso con apposita intesa. Entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme dette delegazioni convocano la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato.
2. Le delegazioni di parte pubblica abilitate alla contrattazione decentrata sono individuate da ciascun Ente/ambito.
3. Le delegazioni di parte sindacale titolate all'esercizio delle relazioni sindacali relative all'Area della dirigenza in sede decentrata e di settore sono le RSI integrate dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 54 e 76, comma 7 della stessa legge regionale che hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto per i lavoratori dell'ente o degli enti cui fanno capo.
4. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 013 (Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro) non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza."

#### **Art. 14**

**(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 018 (Revoca degli incarichi) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. Il comma 2 dell'articolo 018 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:
- "2. Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'ente, per cui sia prevista una retribuzione di posizione inferiore a quella percepita in relazione al precedente incarico, l'amministrazione definisce, nel rispetto delle relazioni sindacali, i criteri e le modalità per la disciplina degli effetti economici derivanti dal conferimento del nuovo incarico. Tali effetti economici, consistenti nella riduzione della retribuzione di posizione precedentemente percepita, non possono tradursi in una riduzione superiore al 25% della predetta retribuzione di posizione ed hanno comunque termine con la scadenza dell'incarico."

#### **Art. 15**

**(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 020 (Incarichi aggiuntivi) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. Il comma 1 dell'articolo 020 (Incarichi aggiuntivi) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:
- "1. Ai dirigenti possono essere conferiti, con apposito provvedimento, incarichi aggiuntivi esterni su designazione dell'Amministrazione presso cui prestano servizio. Restano esclusi gli incarichi per commissioni istituite per lo studio, l'analisi, le proposte

ed il coordinamento di attività, funzioni e competenze proprie dell'incarico rivestito all'interno dell'Ente di appartenenza, o aventi rilevanza sul comparto unico.”

#### **Art. 16**

**(Sostituzione dei commi 4, 8, 9, 11 e 12 dell'art. 032 (Ferie e festività) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. Il comma 4 dell'articolo 032 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“4. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi purché ricadenti in giorno lavorativo. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.”

2. Il comma 8 dell'articolo 032 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“8. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione se rientra dall'estero per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, anche anticipatamente, per il periodo di ferie non goduto.”

3. Il comma 9 dell'articolo 032 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“9. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell'interessato informare tempestivamente l'Amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 038, comma 1, lett. b).”

4. Il comma 11 dell'articolo 032 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“11. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 040, comma 2, del Testo Unico il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tali casi, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10.”

5. Il comma 12 dell'articolo 032 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“12. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e

delle relative disposizioni applicative.”

**Art. 17**  
**(Ferie e riposi solidali)**

1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale, dell'ente di appartenenza, che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori o, in subordine, a componenti del proprio nucleo familiare od a parenti entro il terzo grado, che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
  - a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
  - b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'articolo 032, comma 3 del Testo Unico 05/10/2011.
2. I dirigenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché delle assenze retribuite di cui all'articolo 038, comma 1, lettere c) e d) del Testo Unico 05/10/2011.
8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

**Art. 18**  
**(Unioni civili)**

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui agli accordi collettivi di comparto riferite al matrimonio, 4

nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

#### **Art. 19**

#### **(Sostituzione dell'articolo 038 (Assenze retribuite) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

2. L'articolo 038 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### **“Art. 038 (Assenze retribuite)**

1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:

- a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- b) lutto per il decesso del coniuge, anche legalmente separato, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado, anche non conviventi, o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: tre giorni consecutivi per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso;
- c) particolari motivi personali o familiari: tre giorni all'anno da fruire anche a mezza giornata;
- d) motivi personali o familiari particolarmente gravi: sei giorni all'anno da fruire anche a mezza giornata;
- e) in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76/2016: 3 giorni all'anno da fruire anche a mezza giornata.

2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intero trattamento economico compresa la retribuzione di posizione.

5. Il dirigente, ove ne ricorrano le condizioni, ha inoltre diritto ad assentarsi dal servizio per fruire dei tre giorni di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000 e successive modificazioni. Tali assenze non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione.”

**Art. 20**

**(Sostituzione dell'articolo 039 (Congedi dei genitori) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 039 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

**"Art. 039**

**(Congedi dei genitori)**

1. Al personale dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui al Capo III del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'articolo 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151/2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al congedo per maternità e per paternità, di cui al comma 3 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 151/2001 (congedo per la malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.
6. I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano all'ente di appartenenza la relativa domanda, con la indicazione della durata, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente

impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.”

#### **Art. 21**

#### **(Sostituzione dell'articolo 040 (Assenze per malattia) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 040 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### **“Art. 040**

#### **Assenze per malattia**

1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso, eccezion fatta per i giorni di ricovero ospedaliero. In tali giornate spetta al dipendente il trattamento economico di cui al comma 7. Il limite dei diciotto mesi si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di assenza; le frazioni di assenza inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione provvederà ad accertare lo stato di necessità mediante visita medica predisposta tramite l'A.S.L. e, successivamente, potrà autorizzare il dipendente ad usufruire degli ulteriori 18 mesi.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 3, sia dichiarato permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. n. 171/2011. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione deve procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. L'amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneità psicofisica dell'interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.
6. Qualora a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 5, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell'attività in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto al comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto al comma 4.

7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
9. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente:
  - a) intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione, per i primi 9 mesi di assenza;
  - b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
  - c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
  - d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
  - e) la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile.
10. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 9, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
11. Nel caso in cui il dirigente sia oggetto di ricovero ospedaliero o di day-hospital, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, i relativi giorni, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata, non rientrano nel calcolo di cui al comma 1; in tali giornate al dirigente spetta il trattamento economico di cui al comma 9.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata, non oltre la prima ora dall'inizio dell'orario di servizio, alla struttura di riferimento individuata dall'Amministrazione, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
14. Il dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
15. I dirigenti assenti per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono tenuti a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti; nel caso debba allontanarsi durante tali fasce orarie di reperibilità dovrà darne preventiva comunicazione all'Amministrazione e dovrà presentare, su richiesta, la documentazione giustificativa dell'assenza. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla normativa vigente.
16. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall'interessato è versato da quest'ultimo all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto alla stessa erogato durante il periodo

di assenza ai sensi del comma 9, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile."

#### **Art. 22**

##### **(Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita)**

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita o controlli diagnostici ricorrenti, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, secondo le modalità di cui al comma 2, i relativi giorni di assenza per malattia, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporta. In tali giornate il personale ha diritto all'intero trattamento economico.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto.

#### **Art. 23**

##### **(Sostituzione dell'articolo 041 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 041 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

##### **"Art. 041**

##### **(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)**

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, anche "in itinere", e malattia professionale, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica, certificata dall'A.S.L. o da altro ente istituzionalmente preposto.
2. Per tale periodo di assenza, il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico:

- all'intera retribuzione di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a), compreso il trattamento accessorio indicato nel citato articolo per i periodi di assenza fino al compimento del 36° mese di assenza;
  - agli importi eventualmente ricevuti dal datore di lavoro a titolo di indennizzo da parte dell'I.N.A.I.L. con riguardo ai periodi di assenza che superano i 36 mesi.
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con le limitazioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 124/2011.
  4. Ai fini del calcolo del periodo di comparto, le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili con le assenze per malattia di cui all'articolo 040, comma 1, del T.U. del 5.10.2011."

#### **Art. 24**

#### **(Sostituzione dell'articolo 057 (Stipendio tabellare) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 057 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### **“Art. 057 (Stipendio tabellare)**

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale è determinato nei seguenti importi annuali lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sotto indicate:
  - a) dall'1.01.2006 € 41.374,00;
  - b) dall'1.01.2007 € 42.381,00;
  - c) dall'1.01.2008 € 43.440,00;
  - d) dall'1.01.2009 € 44.500,00;
  - e) dall'1.01.2018 € 46.129,94;
  - f) dal 01.01.2019 € 46.961,39
  - g) dal 01.01.2020 € 47.523,06
  - h) dal 01.01.2021 € 48.733,45”.
2. I benefici economici derivanti dai rinnovi contrattuali, relativi allo stipendio tabellare ed alla retribuzione di posizione, hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dei singoli trienni contrattuali di parte economica. Agli effetti dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del servizio.”

#### **Art. 25**

#### **(Sostituzione dell'articolo 058 (Effetti dei nuovi trattamenti economici) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 058 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

**"Art. 058**

**(Effetti dei nuovi trattamenti economici)**

1. Salvo diversa previsione del contratto, gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, alle singole decorrenze, esclusivamente per lo stipendio tabellare con esclusione di ogni elemento accessorio.
2. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto."

**Art. 26**

**(Sostituzione dei commi 2, 3 dell'articolo 061 (Retribuzione di posizione dei segretari dei Comuni e delle Comunità Montane) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. Il comma 2 dell'articolo 061 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:  
"2. Per gli enti con meno di cinque dirigenti il limite delle compatibilità economiche sarà garantito a livello di settore tenendo anche conto della relativa riclassificazione degli stessi in base all'art. 6 del R.R. n. 4/1999 e successive modificazioni."
2. Il comma 3 dell'articolo 061 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:  
"3. Entro 60 giorni dalla firma del presente contratto gli enti attivano le procedure di cui all'articolo. 006 (Informazione) ai fini della ripartizione delle risorse disponibili aggiuntive di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 060 (Retribuzione di posizione)."

**Art.27**

**(Sostituzione dell'articolo 062 (Retribuzione di risultato e ripartizione ed utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di cui all'articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 062 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

**"Art. 062**

**(Retribuzione di risultato e ripartizione ed utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di cui all'articolo 16 del D.L. n. 98/2011)**

1. La retribuzione di risultato ha i valori percentuali della corrispondente indennità di posizione e decorrenze di seguito specificati:
  - a) dal 01/01/2006, 22%;
  - b) dal 01/01/2007, 24%;
  - c) dal 01/01/2008, 26%;
  - d) dal 01/01/2009, 28%;
  - e) dal 01/01/2011, 24,07%;
  - f) dal 01/01/2012, 21,26%;
  - g) dal 01/01/2021, 25% (relativamente alla valutazione dell'anno 2021).
2. La retribuzione di risultato è legata alla valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti ai sensi dell'articolo 024 (Competenza in materia di performance individuale dei dirigenti). Detta valutazione effettuata nelle forme, nei modi e dai soggetti contemplati dal richiamato articolo 024 costituisce requisito essenziale al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato e conseguentemente la mancata attivazione della relativa procedura contrattuale comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento della valutazione stessa.
3. A decorrere dal 2012, le risorse, individuate dalle singole Amministrazioni, sulle eventuali economie certificate ex articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono utilizzate in armonia con quanto previsto dalle norme citate per le finalità del presente articolo nei modi e nelle quantità economiche definiti da ciascun ente, nel rispetto delle relazioni sindacali”.

#### **Art.28**

#### **(Sostituzione dell'articolo 064 (Bilinguismo) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 064 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

#### **“Art. 064 (Bilinguismo)**

1. L'indennità di bilinguismo per la qualifica unica dirigenziale è stabilita in € 226,43. Ai fini della corresponsione dell'indennità in parola è necessario che il dipendente abbia superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L'indennità di bilinguismo, da corrispondersi mensilmente e per dodici mensilità ed è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico e nel caso in cui il personale il dipendente sia posto in posizione di comando presso altre amministrazioni o enti fuori dal territorio regionale.”

**Art.29**  
**(Sostituzione dell'articolo 065 (Casinò) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 065 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

"Art. 065  
(Casinò)

1. Per la particolare natura delle funzioni svolte in orario diverso da quello usuale, la retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio presso la Casa da Gioco di Saint Vincent è incrementata del 30%.
2. La maggiorazione di cui al comma 1, è subordinata allo svolgimento delle funzioni di cui al succitato comma anche nelle ore serali e notturne, presso la Casa da gioco."

**Art. 30**  
**(Sostituzione dell'articolo 067 (Onnicomprensività) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. L'articolo 067 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

"Art. 067  
(Onnicomprensività)

1. Il trattamento economico di cui agli artt. 057 (Stipendio tabellare), 059 (Tredicesima mensilità, 060 (Retribuzione di posizione) 061 (Retribuzione di posizione dei Segretari dei Comuni e delle Comunità Montane) e 065 (Maggiorazione retribuzione di posizione Casa da gioco) remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, salvo particolari disposizioni previste dal presente contratto."

**Art. 31**  
**(Welfare integrativo)**

1. Tramite successiva contrattazione di comparto verrà disciplinata la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
  - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
  - b) supporto dell'istruzione e promozione del merito dei figli;
  - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  - d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
  - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dagli enti ed il finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per

dodici mensilità per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato.

3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali. Le parti interessate convengono di istituire una commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all'operatività del fondo stesso.

#### **Art. 32**

**(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 068 (Previdenza complementare) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta.)**

1. Il comma 1 dell'articolo 068 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“1. Il dirigente assunto successivamente alla data della stipula del presente accordo è chiamato da parte del datore di lavoro, in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a esprimere la propria volontà di aderire al Fondo pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, siglabile FONDEMAIN. Nel caso in cui il dirigente entro sei mesi dall'assunzione non esprima alcuna volontà, aderisce tacitamente, mediante la forma del silenzio-assenso, al Fondo pensione contrattuale, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del predetto termine di sei mesi. Il recesso dall'adesione da parte del dirigente è comunque esercitabile fintanto che non sia stato effettuato alcun versamento di contributi e, nel caso, deve essere esercitato mediante comunicazione scritta del dirigente al datore di lavoro e al Fondo pensione.”

#### **Art. 33**

**(Proroga e sospensione del contratto)**

1. I contenuti economici e normativi del presente contratto saranno prorogati, oltre le scadenze temporali previste, qualora non intervengano successivi accordi e i benefici previsti potranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

NOTA CONGIUNTA N. 1

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano reciprocamente ad avviare un tavolo di contrattazione, anche per il tramite di un eventuale accordo stralcio, volto ad individuare una nuova disciplina rispetto all'attuale formulazione degli articoli 60 e 61 comma 4 del CCRL del 5.10.2011.

FP CGIL

CISL FP

FIAT-SIUNEO

DIZVA

SAVT

## NOTA CONGIUNTA N. 2

Le parti congiuntamente stabiliscono quanto segue, ai fini di supportare gli enti destinatari del presente accordo nell'applicazione congiunta degli articoli 24 e 25:

- 1) Salvo diversa previsione contrattuale, gli incrementi dello stipendio tabellare stabiliti all'art. 24 dell'accordo del 21 dicembre 2023 hanno effetto alle singole decorrenze esclusivamente per lo stipendio tabellare con esclusione di ogni elemento accessorio.
- 2) I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 24 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del servizio.

FP CGIL

✓  
✓

DIRVA

CISL FP

✓

SAVT


✓  
✓  
✓

FIALD-SIUBER

✓  
✓

CISL

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓





**SYNDICAT AUTONOME VALDÔTAIN DES TRAVAILLEURS**  
**SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO «TRAVAILLEURS»**



Il SAVT FP non condivide le previsioni di cui all'articolo 18 ritenendo lo stesso di dubbia legittimità, tenuto conto che le organizzazioni sindacali che non dovessero condividere i contenuti di un contratto non avrebbero la possibilità di poter esercitare le proprie prerogative, pur essendo rappresentative, e considerato che non sono presenti le RSU/RSI.

MAURO

CRETIER

GUIDO

ROSTI

